

Vicenza, 24 febbraio 2023 Prot. N°. 0001003/2023

A tutti i professionisti iscritti all'Albo professionale ed all'Elenco Speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza

VIA E-MAIL

OGGETTO: <u>Verifica sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti all'Albo e all'Elenco Speciale</u>

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Decreto Legislativo 28 giugno 2005

Loro Sedi

<u>n. 139.</u>

Cari colleghi,

come certamente noto, è demandato al Consiglio dell'Ordine l'obbligo di verificare periodicamente l'esistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti all'Albo ed all'Elenco Speciale, come previsto dall'Ordinamento professionale (ex art. 34, comma 1, d.lgs. 139/2005). L'attività conseguente di revisione, in cui si sostanziano i compiti di tenuta dell'Albo e dell'Elenco Speciale, è per sua natura, finalizzata alla garanzia di una informazione aggiornata verso i terzi e la collettività.

Pertanto, tramite il nuovo *format* predisposto nell'**area riservata** di FPC 2.0 all'interno del sito dell'Ordine, siete invitati – **entro il 17 marzo 2023** - a:

- ✓ verificare i dati anagrafici presenti nella propria area riservata del sito
- ✓ compilare la "Dichiarazione ex artt. 45 e 46 d.P.R. 445/2000 relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell'Albo e nell'Elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili anno 2023.

Per favorire la compilazione vi alleghiamo gli schemi da seguire per completare la procedura.

Il mancato adempimento da parte dell'Iscritto rappresenta violazione di norme deontologiche e può dar luogo ad attività disciplinare e una dichiarazione non conforme al vero di quanto dichiarato può dar luogo a responsabilità penale del dichiarante.

Vi segnaliamo, per quanto concerne l'incompatibilità professionale, che il Consiglio Nazionale ha disposto uno studio approfondito e prospettico finalizzato all'individuazione dei criteri di analisi che vanno adottati dagli Ordini locali - titolari del relativo adempimento - per la valutazione delle eventuali fattispecie di incompatibilità, garantendone così l'omogenea applicazione sul territorio nazionale. Tale studio è costituito dal documento intitolato *Note interpretative. La disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 28/06/2005, n. 139. Aggiornamento del 1º marzo 2012*, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili già contenuto nella sezione dedicata del sito web dell'Ordine e che vi riportiamo in calce.

Il Consiglio e l'Ufficio di Segreteria dell'Ordine restano comunque a disposizione per chiarire eventuali dubbi interpretativi della normativa vigente.

Con i più cordiali saluti.

Lorenzo Scanavin

Il Consigliere Segretario

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 23 ter, comma 3 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82



Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34" (disponibile al link: https://commercialisti.it/ordinamento-professionale) recita:

All'art. 12 – Attribuzioni del Consiglio:

"Il Consiglio dell'Ordine, oltre quelle demandate dal presente decreto legislativo e da altre norme di legge, ha le seguenti attribuzioni:

(omissis)

b) vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione; (omissis)

e) cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio Nazionale tali dati;".

All'art. 4 – Incompatibilità:

- «1. L'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale:
 - a) della professione di notaio;
 - b) della professione di giornalista professionista;
 - c) dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti;
 - d) dell'attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscossione di tributi;
 - e) dell'attività di promotore finanziario.
- 2. L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per proprio conto, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.
- 3. L'iscrizione nell'Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione.
- 4. Le ipotesi di incompatibilità sono valutate con riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo anche per le situazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».

All'art. 36 – Requisiti per l'iscrizione nell'Albo:

- " 1. Per l'iscrizione nell'Albo è necessario:
- essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocità;
- godere il pieno esercizio dei diritti civili;
- essere di condotta irreprensibile;
- avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione o il trasferimento.
- 2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'Elenco Speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo...".